



## COMUNE DI CASCINA PROVINCIA DI PISA

**ORIGINALE**

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **48** Del **25 Settembre 2012**

**OGGETTO:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012

Il giorno **25 Settembre 2012** alle ore **15:30** nel Palazzo Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i componenti contrassegnati:

**Sindaco**                ANTONELLI ALESSIO

#### Consiglieri Comunali

<input checked="" type="checkbox"/>	01- VANNI FRANCO	<input checked="" type="checkbox"/>	13- CAPPELLI GIACOMO
<input checked="" type="checkbox"/>	02- DI COSCIO ALESSANDRA IN CALIENDO	<input checked="" type="checkbox"/>	14- BIASCI MARIO
<input checked="" type="checkbox"/>	03- FORTI MARCO	<input checked="" type="checkbox"/>	15- AFFINITO ANTONIO
<input checked="" type="checkbox"/>	04- RAGAGLIA LORENZO	<input checked="" type="checkbox"/>	16- TURCO ALFIO
<input checked="" type="checkbox"/>	05- BONINI GIAN LUCA	<input checked="" type="checkbox"/>	17- CASTAGNA SANDRO
<input type="checkbox"/>	06- CALLARI ELISA	<input checked="" type="checkbox"/>	18- TONELLI MASSIMO
<input checked="" type="checkbox"/>	07- PAGANELLI ANDREA	<input checked="" type="checkbox"/>	19- PARRINI MICHELE
<input checked="" type="checkbox"/>	08- ROCCHI ALESSIO	<input checked="" type="checkbox"/>	20- BIASCI MARCELLO
<input type="checkbox"/>	09- DAMIANI ALESSIO	<input checked="" type="checkbox"/>	21- BASCOSI LUCA
<input checked="" type="checkbox"/>	10- GIGLIOLI DIEGO	<input type="checkbox"/>	22- DONATI MIRKO
<input checked="" type="checkbox"/>	11- VIEGI PAOLA IN FRANCESCHI	<input checked="" type="checkbox"/>	23- CECCARDI SUSANNA
<input type="checkbox"/>	12- MONTICELLI ANDREA	<input type="checkbox"/>	24- ROCCHI ALBERTO

Risultano assenti N° **5** componenti l'Assemblea.

Sono inoltre presenti gli **Assessori** contrassegnati:

<input checked="" type="checkbox"/>	1- CATELANI GIORGIO -Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	5- GRECO GIOVANNI
<input checked="" type="checkbox"/>	2- RIBECHINI ALESSANDRO	<input type="checkbox"/>	6- BARSOTTI LUCA
<input checked="" type="checkbox"/>	3- MELLEA FERNANDO PIERO ROSARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	7- BAGLINI PAOLA
<input checked="" type="checkbox"/>	4- INNOCENTI SILVIA		

Presiede la Seduta **VIEGI PAOLA IN FRANCESCHI** nella qualità di **PRESIDENTE**  
Assiste alla Seduta il **SEGRETARIO COMUNALE MARZIA VENTURI**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale“ ha disciplinato agli articoli 8 e 9 l'Imposta Municipale Propria;
- il D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito in L. n. 214/2011, ha previsto l'anticipazione della istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, stabilendo, altresì, l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;
- con deliberazione C.C. n. 6 del 13.03.2012, esecutiva, al fine dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2012, avvenuta con deliberazione C.C. n. 12 del 13.03.2012, esecutiva, sono state stabilite le aliquote IMU per l'anno 2012;

**Dato atto che** l'art. 4, comma 5, del D.L. n. 16/2012, convertito in L. n. 44/2012, ha inserito all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, il comma 12-bis, che prevede che “entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'art. 172 del D.Lgs. 267/00 e all'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la delibera relativa alle aliquote del tributo”;

### **Considerato che:**

- alla data del 31.08.2012, l'incasso registrato a titolo di IMU è pari ad € 3.063.884,89.=;
- le stime provvisorie del Ministero dell'Economia e delle Finanze, aggiornate al mese di luglio 2012, prevedono un gettito IMU complessivo per l'Ente pari ad € 6.651.326,00.= importo inspiegabilmente incrementato rispetto a quello comunicato nel mese di maggio 2012, pari ad € 6.474.997,00.=, con conseguente riduzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio della somma di € 176.329,00.=, pari alla differenza;
- l'art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012 (c.d. “spending review bis”), ha stabilito un ulteriore taglio del Fondo Sperimentale di Riequilibrio, quantificabile per l'esercizio 2012 in circa € 350.000,00.= ed in circa € 1.400.000,00.= per il 2013 (tali importi non sono stati ancora quantificati con esattezza dal Ministero dell'Interno, pertanto si tratta esclusivamente di stime approssimative);
- l'obiettivo relativo al Patto di Stabilità 2012, pari a + € 2.018.000,00.=, ad oggi risulta di difficile realizzazione, nonostante il blocco dei pagamenti al Titolo II della spesa, disposto con deliberazione G.C. n. 97 del 17.05.2012, esecutiva;
- lo squilibrio in termini di cassa sulla parte investimenti (differenza tra riscossioni al Titolo IV dell'entrata e pagamenti al Titolo II della spesa), ipotizzando accertamenti ed impegni di parte corrente pari al 100% della previsione, risulta, infatti, alla data del 31.08.2012 pari a - € 4.373.374,32.=;
- al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, nell'ambito della verifica obbligatoria al 30 settembre prevista dall'art. 193 del D.Lgs. 267/00, si rende necessario reperire ulteriori risorse per circa € 850.000,00.=, di cui € 350.000,00.= circa derivano dal taglio operato con il citato D.L. n. 95/2012;
- l'andamento degli oneri di urbanizzazione, a fronte di una previsione iscritta in bilancio di € 2.640.500,00.=, registra un accertamento al 31.08.2012 pari ad € 1.064.449,96.=, che comporta una proiezione al 31.12 non superiore ad € 2.100.000,00.=;

**Dato atto che**, alla luce di quanto sopra indicato, si ritiene necessario prevedere un'ulteriore manovra sulle aliquote IMU, che garantisca all'Ente un maggior gettito, almeno pari ad € 1.400.000,00.=, da destinarsi:

- per € 850.000,00.= al mantenimento degli equilibri di bilancio;
- per € 550.000,00.= a supporto del raggiungimento dell'obiettivo del Patto di stabilità 2012, con riduzione dell'importo degli oneri di urbanizzazione a finanziamento delle spese correnti;

**Visti:**

- il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il D.Lgs. n. 23/2011 rinvia in ordine a specifiche disposizioni normative;
- il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52 nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

**Rilevato che**, tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa "quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente", comprese le pertinenze della stessa, intese, "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

**Atteso che**, per effetto dell'art 13, comma 6, del suindicato D.L. n. 201/2011, come convertito in Legge, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

**Visti, inoltre**, i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, come convertito in Legge, con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze ed allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;

**Vista** la deliberazione C.C. n. 47 adottata nell'odierna seduta consiliare, con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria;

**Dato atto che** l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, ha stabilito che "a decorrere dall'anno 2012 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al MEF, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ..... Il MEF pubblica sul proprio sito informatico le delibere inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/1997";

**Atteso che**, per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011, come convertito in Legge, e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010 ed al fine di garantire il conseguimento del maggior gettito IMU, come sopra indicato, in attuazione delle scelte politiche in merito, occorre stabilire quanto segue:

<b>- Aliquota ordinaria nella misura del</b>	<b>0,96 %</b>
--	---------------

ad esclusione delle fattispecie sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le seguenti aliquote:

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate.	<b>0,39%</b>
2)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133.	<b>0,1%</b>

3)	<p>Aliquota ridotta ai sensi dell'art. 7 del Regolamento sull'Imposta Municipale Propria per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unità abitative concesse in locazione con contratto concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. n. 431/1998, a nuclei familiari ivi residenti;</li> <li>• Abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario ai parenti in linea retta di primo grado (madre/padre – figlio/a, figlio/a – madre/padre), che le utilizzino come abitazioni principali e non posseggano in quota pari o superiore al 50% altri immobili ad uso abitativo nel territorio comunale (fatti salvi quelli assegnati ad altro coniuge con sentenza di separazione/divorzio). Tale agevolazione non si estende alle pertinenze;</li> <li>• Unità immobiliare posseduta dal cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato ed iscritto all'A.I.R.E., a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e che il contribuente non posseda in quota pari o superiore al 50% altri immobili ad uso abitativo nel territorio comunale. Tale agevolazione non si estende alle pertinenze;</li> </ul>	<b>0,76%</b>
4)	Unità immobiliari tenute a disposizione.	<b>1,06%</b>

**Preso atto che** la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dell'articolo 13, commi 4 e 5, del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito;

**Dato atto che** il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
- d) 60 (elevato a 65 dall'1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

**Ritenuto, altresì,** di stabilire nella misura di Euro 200,00.= la detrazione per “abitazione principale”, e per le relative pertinenze, come sopra indicate, spettante per le fattispecie elencate al punto 1) della tabella sopra riportata;

**Dato atto che:**

- la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;
- la suddetta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, dello stesso D.L. n. 201/2011, come convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come sopra definita,

da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- la suddetta detrazione è maggiorata di € 50,00.= per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

- l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (€ 200,00.=), non può superare l'importo massimo di € 400,00.=;

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Interno del 02.08.2012, che stabilisce il differimento al 31.10.2012 per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012;

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

**Considerato che** il presente argomento è stato discusso nella Commissione Consiliare Permanente Bilancio, Tributi e Controllo di Gestione nella seduta del 20.09.2012;

**Dato atto che** durante la trattazione del seguente punto, il Presidente del Consiglio Comunale comunica che è stato presentato un emendamento dal gruppo consiliare " Si Amo Cascina" qui allegato (**Allegato n. 1**) e che lo stesso è stato oggetto della discussione consiliare;

**Presa visione** del parere tecnico in merito agli emendamenti proposti espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente della Macrostruttura Economico-Finanziaria/Vigilanza/Attività Produttive che si allega al presente atto (**Allegato n. 2**);

**Visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente della Macrostruttura Economico Finanziaria/Vigilanza/Attività Produttive, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che si allega al presente atto (**Allegato n. 3**);

**Il Presidente pone in votazione l'emendamento presentato dal gruppo consiliare "Si Amo Cascina", la quale ha dato il seguente esito:**

- Voti favorevoli 5, contrari 14 (Sindaco e Consiglieri: Vanni, Di Coscio, Forti, Ragaglia, Bonini, Paganelli, Rocchi Alessio, Giglioli, Viegi, Turco, Castagna, Biasci Marcello e Bascosi), astenuti 1 (Consigliere Ceccardi), resi palesemente dai 20 consiglieri presenti e 19 votanti, **l'emendamento risulta respinto;**

(Entra in aula il Consigliere Callari. Presenti 21).

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione non emendata la quale ha dato il seguente esito:

- Voti favorevoli 15, contrari 6 (Consiglieri: Parrini, Tonelli, Cappelli, Affinito, Biasci Mario e Ceccardi) resi palesemente dai 21 Consiglieri presenti e votanti;

In ragione dell'esito della votazione, il Consiglio Comunale

### **DELIBERA**

1) Di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni per abitazione principale, ai fini dell'Imposta Municipale Propria, a valere per l'anno 2012:

<b>- Aliquota ordinaria nella misura del</b>	<b>0,96%</b>
--	--------------

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come indicate in premessa	<b>0,39%</b>
2)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133.	<b>0,1%</b>
3)	Aliquota ridotta ai sensi dell'art. 7 del Regolamento sull'Imposta Municipale Propria per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unità abitative concesse in locazione con contratto concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. n. 431/1998, a nuclei familiari ivi residenti;</li> <li>• Abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario ai parenti in linea retta di primo grado (madre/padre – figlio/a, figlio/a – madre/padre), che le utilizzino come abitazioni principali e non posseggano in quota pari o superiore al 50% altri immobili ad uso abitativo nel territorio comunale (fatti salvi quelli assegnati ad altro coniuge con sentenza di separazione/divorzio). Tale agevolazione non si estende alle pertinenze;</li> <li>• Unità immobiliare posseduta dal cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato ed iscritto all'A.I.R.E., a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e che il contribuente non posseda in quota pari o superiore al 50% altri immobili ad uso abitativo nel territorio comunale. Tale agevolazione non si estende alle pertinenze;</li> </ul>	<b>0,76%</b>
4)	Unità immobiliari tenute a disposizione.	<b>1,06%</b>

2) Di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dell'articolo 13, commi 4 e 5, del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito;

3) Di stabilire nella misura di € 200,00.= la detrazione per “abitazione principale” e per le relative pertinenze, come in premessa indicate, spettante anche per le fattispecie elencate al punto 1) della tabella sopra riportata.

4) Di dare atto, altresì:

- che detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, come convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari.
- che la suindicata detrazione è maggiorata di € 50,00.= per ciascun figlio di età non superiore

a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (€ 200,00.=), non può superare l'importo massimo di € 400,00.=.

- che l'“abitazione principale”, intesa dal legislatore è “l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente” e che le pertinenze della stessa, “sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”;

- 5) Di dare atto che le aliquote disposte con la presente deliberazione si rendono necessarie, sia per il mantenimento degli equilibri generali del Bilancio di Previsione 2012, che per garantire il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle attività che l'Amministrazione Comunale intende realizzare nel triennio 2012-2014;
- 6) Di revocare la propria precedente deliberazione n. 6 del 13.03.2012, esecutiva.
- 7) Di provvedere ad inviare, entro i termini e nelle forme di legge previste, copia conforme del presente provvedimento, una volta esecutivo, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, così come stabilito dall'art. 13, comma 15 dello stesso D.L. 201/2011, come convertito in legge;

### **INDI IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ritenuta la necessità di procedere con urgenza, vista l'imminenza della scadenza prevista dall'art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011,

con successiva votazione e con voti favorevoli 15, contrari 6 (Consiglieri: Parrini, Tonelli, Cappelli, Affinito, Biasci Mario e Ceccardi) resi palesemente dai 21 Consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:

II PRESIDENTE  
VIEGI PAOLA IN FRANCESCHI

II SEGRETARIO COMUNALE  
MARZIA VENTURI

---

Iniziata la pubblicazione il \_\_\_\_\_ Rep. N. \_\_\_\_\_

---

**ESECUTIVA** il \_\_\_\_\_ ai sensi di Legge previa pubblicazione  
all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ senza opposizioni.

II SEGRETARIO COMUNALE